



Quando il collaboratore si ammala

Il collaboratore ha diritto all'indennità di malattia?

Mirko T., Roma

Il lavoratore parasubordinato iscritto alla sola gestione separata, in caso di malattia di durata superiore ai tre, giorni ha diritto a un'indennità giornaliera a carico Inps, nel limite massimo di giorni pari a 1/6 della durata complessiva del rapporto dei 12 mesi precedenti (61 giorni per un anno intero), con un minimo di 20 giorni nell'arco dell'anno solare. È necessario che nei 12 mesi precedenti l'evento morboso siano stati accreditati almeno tre mesi di contributi. Per il 2013 il contributo mensile utile è pari a 354,75 euro. Il reddito su cui vengono versati non deve poi superare il 70% del massimale contributivo Inps. Per il 2013 il limite di reddito previsto corrisponde a 67.304,30 euro. L'indennità viene calcolata in base alle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l'evento. Per gli eventi accorsi nel 2013 l'indennità giornaliera è pari rispettivamente a 10,85 euro per tre-quattro mensilità versate, 16,28 euro da 5 a 8, 21,71 euro da 9 a 12 mensilità contributive. Per ottenere l'indennità, il collaboratore, in via telematica, deve presentare all'Inps certificato medico e dichiarazione contenente gli elementi utili alla corresponsione dell'indennità entro un anno dall'ultimo giorno di malattia. Sono esclusi dal diritto all'indennità le cosiddette mini co.co.pro., gli amministratori, i sindaci e i revisori di società.

Dott. Fabio Ardaù, Consulente del lavoro, Roma

Risposte dovute al Fisco

Ho ricevuto richiesta dell'Agenzia delle entrate di documenti di spesa relativi a importi inseriti in dichiarazione dei redditi. Che cosa posso fare?

Emma N., Reggio Emilia

Dal periodo d'imposta 1997 il contribuente non deve allegare alla propria dichiarazione dei redditi nessuna documentazione attestante le spese sostenute indicate nel quadro RP e le certificazioni delle ritenute d'acconto subite indicate nei quadri RE, RG, RL, rimandando di fatto all'Agenzia delle entrate la facoltà di controllo dei dati immessi. Questa attività si esplicita con la richiesta dei documenti che hanno consentito al contribuente di usufruire di detrazioni d'imposta o della deducibilità del reddito imponibile (spese mediche, relative ad assicurazioni vita e infortuni, contributi obbligatori). Se i dati immessi in dichiarazione non corrispondono a quelli presentati all'ufficio, lo stesso procede alla rettifica della dichiarazione indicando la maggior imposta da versare, sanzioni (ridotte) e interessi. A fronte dell'avviso di rettifica il contribuente può pagare, entro 30 giorni dalla notifica, anche ratealmente (le rate di numero variabile avranno cadenza trimestrale). Se si supera il periodo di 30 giorni dalla notifica della comunicazione le sanzioni saranno piene, senza rateazione del pagamento. Risponda alla richiesta di documentazione con sollecitudine.

Dott. Commercialista Stefano Martini, Reggio Emilia

SPORTELLI LETTORI

Per le vostre domande potete scrivere a:

REDAZIONE IL MONDO
Via A. Rizzoli 8 - 20132 Milano
Fax 02/2584.3880 E-mail:
ilmondo.professionihelp@rcs.it
Le risposte sono fornite
con la collaborazione del sito
www.professionisti.it

Sequestrare il pc è ammesso

Oggetto del sequestro probatorio per il reato di evasione fiscale può essere il pc del professionista?

Un lettore, via e-mail

La Cassazione, VI sez. pen., sent. 21103/13 conferma la validità del sequestro probatorio disposto dalla Procura della Repubblica e ammesso dal Tribunale del riesame per il reato di dichiarazione fiscale infedele al fine di evasione delle imposte (art. 4 D.L. 74/00) formulata sulla base di una circostanziata informativa della Guardia di finanza. Il sequestro ha per oggetto il personal computer, le pen drive, le schede micro e il restante materiale informatico di un professionista rinvenuto dalla Guardia di finanza e segue altri provvedimenti di sequestro annullati in sede di riesame. La motivazione del sequestro sta nel ritenere che l'imputato abbia, attraverso un'operazione di «ripulitura» del disco fisso, cancellato dal computer centinaia di file sui quali erano annotati gli importi dei ricavi delle prestazioni mediche eseguite, al fine di nascondere il reale volume degli affari. Inoltre, la Corte ricorda che la legittimità del sequestro probatorio deve essere valutata in riferimento all'idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini, per acquisire prove certe o ulteriori del fatto non esperibili senza la sottrazione all'indagato della disponibilità della res o l'acquisizione della stessa nella disponibilità dell'A.G.

Avvocato Giorgia Pecchi, Roma